

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2435 DEL CONSIGLIO**del 26 ottobre 2023****che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 *decies*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (2) Il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive concernenti la voce 84 nella sezione A e la voce 17 nella sezione B nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Sulla base di tale riesame, è opportuno modificare tali voci. Inoltre, sulla base delle informazioni aggiornate ricevute, è opportuno modificare la voce relativa a un'altra persona compresa in tale allegato.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

⁽¹⁾ GUL 121 del 3.5.2013, pag. 1.

